

# COMUNE DI CETRARO

Provincia di Cosenza

## Deliberazione **ORIGINALE** del **CONSIGLIO COMUNALE**

Atto n. 07 / CC

del 06/04/2024

Affissa all'Albo Pretorio dal 11/04/2024 al 26/04/2024 con il n. \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria  
F.to Dott.ssa Daniela Servello

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 246 DEL D.LGS. N. 267/2000.**

L'anno 2024 il giorno 06 del mese di APRILE dalle ore 17.17 presso la Sala Consiliare "Don Russo" convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica di 1ª convocazione, in sessione ORDINARIA

All'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A
1. CENNAMO Ermanno		X G.
2. AIETA Giuseppe		X
3. AITA Angelo		X
4. CESAREO Tommaso	X	
5. ESPOSITO Giovanna	X	
6. FALBO Barbara	X	
7. FORESTIERO Cristina	X	
8. IOZZI Maurizio		X G.
9. LANZA Francesco	X	
10. LOSARDO Laura	X	
11. LUCIANI Gabriella	X	
12. MARTILOTTA Carmen	X	
13. MATTA Lorena		X
14. ROSSI Giovanni	X	
15. SAULO Benedetta		X
16. SPACCAROTELLA Carmen	X	
17. VACCARO Massimiliano		X

CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 – CONSIGLIERI in CARICA n. 17

Presenti n. 10

Assenti n. 7

Assume la presidenza L'Avv. Giovanni Rossi Presidente del Consiglio  
Assiste, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale Dott. Dario Policicchio

**ALLE ORE 17.18, PRIMA DELL'INIZIO EFFETTIVO DELLA SEDUTA, ENTRANO IN AULA I CONSIGLIERI:  
AITA A., AIETA G., MATTA L., SAULO B. E VACCARO M.**

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 15      ASSENTI N. 2 (CENNAMO E. e IOZZI M.)

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE invita il Consiglio a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI CETRARO  
PROVINCIA DI COSENZA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

IL VICE SINDACO

OGGETTO: **DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 246 DEL D.LGS. N. 267/2000**

**Premesso che:**

- Con nota n. 231 del 09/02/2024 avente ad oggetto *"approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2024/2026- alterazione equilibri"* il Responsabile del servizio finanziario comunica che non sono più garantiti gli equilibri di bilancio;
- al fine di rappresentare la reale situazione economico finanziaria complessiva dell'Ente, il Responsabile del servizio finanziario con nota prot. gen. n. 3020 del 21/03/2024, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relaziona sulle serissime difficoltà economiche dell'Ente e comunica altresì di non essere in grado di predisporre lo schema di bilancio di previsione 2024/2026, ribadendo la sussistenza di tutte le condizioni previste per il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 267/2000;
- il rendiconto dell'anno 2022 approvato con delibera di C.C. n. 6 del 31/05/2023 presenta un disavanzo di amministrazione pari a **€. 4.436.594,25.;**
- esistono in atti numerose fatture, decreti ingiuntivi, atti di precetto, sentenze dovuti a mancati pagamenti, che producono interessi di giorno in giorno aumentando la massa debitoria dell'ente;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 11/09/2021, è stato fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del d.Lgs. n. 267/2000;
- che con la suddetta deliberazione ha espresso la volontà di accesso al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali al Ministero dell'Interno;
- il predetto fondo, non ancora assegnato all'Ente, era stato originariamente destinato esclusivamente alla copertura debiti fuori bilancio presenti nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale nonché alla copertura del disavanzo da PRFP ai sensi dell'art. 43 del D.L. 133/2014, con restituzione nel periodo massimo di dieci anni;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 05/01/2022, esecutiva, è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del d.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto che**, con sentenza n. 224/2023, la Corte costituzionale ha dichiarato **"l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133"** *"nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la*

*stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243 ter del d.lgs. 267/2000, deve avvenire solo a titolo di cassa; ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 della predetta norma "nella parte 2 in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata".*

**Rilevato**, pertanto, che il venir meno della copertura finanziaria garantita dalla contabilizzazione del Fondo di rotazione ai sensi dell'art. 43 del D.L. 133/2014 determina per l'Ente la necessità di reperire nuove risorse per il finanziamento delle componenti di massa passiva afferenti ai debiti fuori bilancio e al disavanzo di amministrazione;

**Considerato che** l'ente non è più in grado di ristabilire gli equilibri di bilancio secondo uno schema di "recupero ordinario" nel rispetto della disciplina in tema di ripiano del maggior disavanzo indicata dall'art. 188 del testo unico e della disciplina in tema di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui agli artt. 193 e 194 del codice, non potendo più utilizzare per la copertura del disavanzo e per la copertura dei debiti fuori bilancio il fondo di rotazione

**Atteso che** con nota prot. n. 3046 del 21/03/2024 è stata inoltrata richiesta all'organo di revisione ai sensi dell'art' 244 del d.Lgs. n. 267/2000;

**Atteso che** con nota prot. n. 3281 DEL 2803/2024 è stata acquisita la relazione, resa ai sensi dell'art. 246 del d.Lgs. n. 267/2000 ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale l'Organo di revisione ha accertato le cause che hanno condotto l'ente in una situazione di dissesto;

**Preso atto che** con la suddetta relazione l'Organo di revisione ritiene che affinché si possa dare avvio ad un reale processo di risanamento economico finanziario dell'ente libero dei debiti pregressi, così da garantire la continuità e la garanzia dei servizi pubblici indispensabili alla collettività, la strada da perseguire sia quella del dissesto finanziario ai sensi dell'art 244 del TUEL ;

**Rilevato che** a causa della situazione economico finanziaria sopra descritta l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili e, pertanto, la dichiarazione di dissesto si configura come atto dovuto;

**Visto** l'art. 244 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che "*Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste*";

**Atteso che** è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza che: "*... Lo stato di dissesto si configura nella situazione nella quale l'ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero quando esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi in relazione ai quali l'ente non sia in grado di far fronte con validi mezzi finanziari. In presenza dei presupposti normativi, l'Ente è tenuto alla dichiarazione, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale (da ultimo:*

Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria ..."

**Considerato che** nel caso di specie sussistono i presupposti che impongono l'adozione della dichiarazione di dissesto in quanto:

- l'ente non è in condizioni di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili;
- esistono nei confronti dell'ente crediti certi, liquidi ed esigibili cui non si possa fare validamente fronte;
- esiste un disavanzo di amministrazione derivante dall'ultimo rendiconto approvato anno 2022 di € 4.436.594,25, cui non è possibile far fronte ai sensi dell'art. 188 del tuel;

Visti altresì gli articoli 245 e seguenti del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del settore finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabili, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### PROPONE

- 1) di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali si rinvia, il dissesto finanziario del Comune di Cetraro, ai sensi dell'art. 246 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 2) di trasmettere, entro 5 giorni dalla data di esecutività, il presente atto al Ministero dell'Interno ed alla Procura regionale della Corte dei conti, unitamente alla relazione dell'Organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.



Il Vice Sindaco

Tommaso Cesareo

Si esprime parere *favorevole* in ordine alla *regolarità contabile*.  
(art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000)

IL RESPONSABILE DELL' AREA IV^

Economico - Finanziaria  
Dott.ssa Gabriella Scavella

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 246 DEL D.LGS. N. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta formulata dal Vice Sindaco Tommaso Cesareo e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

UDITI gli interventi di seguito riportati:

**La consigliera Saulo** pone una questione preliminare, chiede da chi è venuta la richiesta di convocazione del consiglio comunale e come mai non sia stata convocata preliminarmente la commissione bilancio.

**Il presidente Rossi** precisa che la convocazione è stata da lui disposta ad esito della conferenza dei capigruppo, nella quale l'assessore Lanza e la consigliera Luciani hanno richiesto la convocazione per giorno 06/04/2024. La presidenza si è limitata a valutare che la richiesta fosse lecita e la proposta fosse trattabile. In relazione alla data fissata, ricorda che il 15 di marzo è scaduto il termine fissato dal legislatore per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, pur non essendo intervenuta la diffida da parte della prefettura, e che la richiesta di convocazione in quella data specifica proveniva dai rappresentanti dei gruppi consiliari che all'interno del consiglio esprimono la maggioranza dei consiglieri assegnati. Precisa, infine, che non sussiste un obbligo di convocare la conferenza dei capigruppo.

**La consigliera Saulo** sottolinea come sarebbe stato necessario più tempo per i consiglieri comunali per studiare le carte e approfondire la vicenda.

**Il consigliere Aieta** evidenzia come si tratti di una vicenda dolorosa per chi, come lui, ha dedicato tanto impegno ed energia per lo sviluppo della città. Lamenta la mancata partecipazione dell'organo di revisione alla seduta, poiché avrebbe dovuto chiedergli una serie di informazioni su aspetti importanti, dei chiarimenti in merito su dei dubbi che lo stesso ha evidenziato (ad esempio sulla sottostima del fondo contenzioso).

**Il vicesindaco Cesareo** e il segretario comunale informano l'aula che l'organo di revisione è assente per motivi di salute.

**Il consigliere Aieta**, successivamente, sottolinea come l'art. 26, comma 5, dello statuto comunale preveda che la giunta riferisca annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sugli aspetti principali della gestione dell'Ente, e che di conseguenza la proposta di deliberazione del dissesto finanziario dell'ente sarebbe dovuta essere formulata dalla giunta comunale.

**Il presidente Rossi** chiarisce gli aspetti procedurali relativi alla convocazione e alla tenuta del consiglio comunale, evidenziando l'assenza di problematiche tecniche sottese alle stesse.

**Il consigliere Aieta** chiede il rinvio della seduta del consiglio comunale ad altra data, per poter avere la presenza dell'organo di revisione ed essere da lui confortato in merito ad una serie di aspetti a suo avviso dubbi. Chiede una sospensione del consiglio comunale affinché i gruppi consiliari possano discutere sulla possibilità del rinvio della seduta.

**Il Presidente** pone ai voti la proposta di sospensione per 10 minuti. Il consiglio approva all'unanimità.

**La seduta viene sospesa alle ore 17.47 e riprende alle ore 18.01 (consiglieri presenti 15, assenti 2 - Cennamo e Iozzi).**

**La consigliera Luciani** informa l'aula che durante la sospensione è stato contattato telefonicamente l'organo di revisione e che lo stesso ha riferito che la sua presenza in aula non è obbligatoria. Chiede al segretario comunale di chiarire la vicenda.

**Il segretario comunale** evidenzia come la presenza dell'organo di revisione alla seduta in cui il consiglio comunale è chiamato ad approvare il dissesto finanziario dell'Ente sarebbe stata opportuna, ma che a sua conoscenza non c'è alcuna norma che disponga un obbligo in tal senso. La legge prevede che l'organo di revisione predisponga una dettagliata relazione che analizza le cause che hanno provocato il dissesto, che deve essere allegata alla deliberazione adottata dal consiglio comunale.

**Il consigliere Aieta** ribadisce che il problema è legato al fatto che ci sono degli aspetti della relazione dell'organo di revisione che non sono chiari e che di conseguenza sarebbe opportuno, e nell'interesse di tutti, che lo stesso organo possa essere sentito per avere delle delucidazioni in merito. L'ammontare dei debiti del comune di Cetraro non è certo, poiché è lo stesso revisore ad instillare il dubbio, ed è necessario essere convinti su quello che si è chiamati a votare. Il dato è politico, oggi si approva il dissesto, il fallimento dell'ente e della città. Rimette nelle mani del vicesindaco una riflessione approfondita sull'opportunità di un rinvio.

**Il vicesindaco** evidenzia di aver chiesto più volte all'organo di revisione di essere presente ma che lo stesso ha evidenziato dei problemi di salute che non gli consentivano di partecipare. Non condivide quanto sostenuto dal consigliere Aita sulla veridicità dei dati della relazione dell'organo di revisione.

**Il consigliere Aieta** precisa di non aver sostenuto che non sia vero quanto attestato dal revisore, ma solamente che ha dei dubbi su alcuni aspetti da lui rilevati (in particolare sulla quantificazione del fondo contenzioso).

**Il consigliere Aita** si dice meravigliato del fatto che l'assenza del revisore venga giustificata, è interesse di tutti i consiglieri avere dei chiarimenti, e dubita che si possa andare avanti nella seduta senza il suo apporto.

**Il consigliere Vaccaro** non riesce a spiegarsi il motivo di tanta fretta di andare avanti e chiede di avere la possibilità che i dubbi vengano fugati.

**La consigliera Matta** ritiene vi sia una palese incongruenza nella relazione dell'organo di revisione, poiché la stessa è in contrasto con quanto detto sette mesi prima nel parere sul bilancio di previsione finanziario.

**La consigliera Saulo** concorda che non ci sia una norma che preveda l'obbligo della presenza del revisore ma rileva come siano state violate una serie di norme nella convocazione del consiglio comunale, per primo quelle contenute nel regolamento di contabilità che prevedono l'obbligo di un passaggio in commissione prima dell'esame in assemblea.

**Il vicesindaco Cesareo** si dice d'accordo con quanto sostenuto dal consigliere Aieta sull'opportunità di un rinvio, ma che lui fa parte di un gruppo politico che assume le decisioni in maniera comune.

**L'assessore Falbo** evidenzia come la proposta della dichiarazione di dissesto sia partita, nei fatti, dal responsabile dell'area finanziaria che ha dato l'inizio all'iter seguito. Chiede se vi siano delle difformità tra la relazione del responsabile dell'area finanziaria e quella dell'organo di revisione. Esprime anche lei dei dubbi circa la necessità della presenza dell'organo di revisione nella seduta, per avere i chiarimenti richiesti.

**Il consigliere Aita** ripercorre l'iter della vicenda, partendo dalla nota del mese di febbraio 2024 con la quale il responsabile dell'area finanziaria informa gli organi competenti dell'impossibilità di raggiungere gli equilibri di bilancio, essendo venuta meno la possibilità di utilizzare il fondo di rotazione in termini di competenza. Sottolinea come la proposta di deliberazione del dissesto venga dal vicesindaco ed evidenzia come la presenza dell'organo di revisione fosse necessaria per avere dei chiarimenti sui dati contabili riportati nella sua relazione. A suo avviso, prima del ricorso al piano di riequilibrio pluriennale, si sarebbe potuto concordare con i creditori dell'Ente dei piano di rateizzazione in 10 anni dei debiti dell'ente ed evitare che si arrivasse al dissesto finanziario.

**La consigliera Luciani** evidenzia come il ricorso al dissesto finanziario non piaccia a nessuno e precisa che l'ufficio finanziario non è riuscito ad indicare tecnicamente una strada diversa da percorrere.

**Il consigliere Aieta**, a nome dei gruppi di minoranza, chiede la sospensione della seduta del consiglio comunale per interloquire con il vicesindaco e il presidente del consiglio, i vertici dell'amministrazione comunale, al fine di vagliare

le possibili soluzioni per un corretto svolgimento dell'assise consiliare, per evitare polemiche e velocizzare i lavori d'aula (prende atto, alla fine del suo intervento, che la richiesta non viene accolta).

**I consiglieri Aita, Aieta, Vaccaro e Saulo ritengono che alla procedura di dissesto si debba applicare in analogia l'art. 78, comma 3, del regolamento di contabilità, relativo al rendiconto di gestione, che prevede l'obbligo di un passaggio in commissione prima della deliberazione definitiva da parte del consiglio comunale.**

**Il consigliere Aieta precisa di non aver richiesto di mettere ai voti il rinvio del consiglio comunale per l'assenza dell'organo di revisione, ma solo di aver chiesto al consiglio comunale di valutare l'opportunità di sentire il parere del revisore su alcuni aspetti che non risultano chiari.**

**L'assessore Lanza evidenzia che il revisore dei conti è un organo di controllo e che se si hanno dubbi tecnici gli stessi possono essere chiariti anche dal responsabile dell'ufficio finanziario, che saprà dare le necessarie risposte.**

**I gruppi di minoranza chiedono una sospensione dei lavori dell'assemblea.**

**Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione per 10 minuti. Il consiglio approva all'unanimità.**

**La seduta viene sospesa alle ore 19.15 e riprende alle ore 19.26 (consiglieri presenti 15, assenti 2 - Cennamo e Iozzi).**

**La consigliere Saulo ritiene che l'art. 78, comma 3, del regolamento di contabilità si applichi per analogia anche al caso del dissesto finanziario e chiede al presidente Rossi se sia legittimo procedere senza rispettare l'iter in esso previsto.**

**Il consigliere Aieta, evidenziando come il consiglio comunale sia il luogo nel quale si è chiamato a discutere dei problemi della comunità, ritiene che il Presidente possa in autonomia decidere di rinviare il consiglio comunale ad altra seduta per permettere all'organo di revisione di partecipare ai lavori. Sostiene che non trovandosi un'intesa con la maggioranza (a suo avviso non coesa negli intendimenti su come decidere), il presidente, vista anche la sua autorevolezza, possa assumere, d'intesa con il segretario, una decisione in autonomia. Sarebbe opportuno, secondo lui, fare un passo indietro, convocando la commissione bilancio alla presenza dell'organo di revisione.**

**Il presidente ribadisce che la competenza a decidere un eventuale rinvio della seduta non è sua ma del consiglio comunale.**

**Alle ore 20.00 il presidente sospende la seduta per una riunione con i capigruppo consiliari, alla presenza del segretario comunale.**

**Alle ore 20.20 la seduta riprende (consiglieri presenti 15, assenti 2 - Cennamo e Iozzi).**

**Il presidente evidenzia come non ci sia un obbligo di un passaggio in commissione bilancio per tutte le proposte di deliberazione che riguardano la materia del bilancio, ma solo per quelle espressamente previste. Ricapitola le questioni controverse e precisa che debba essere il consiglio comunale a decidere in merito alla sospensione.**

**Si passa alla dichiarazioni di voto in merito alla richiesta di rinvio.**

**Il Consigliere Aieta, per contro dei gruppi consiliari di minoranza, detta la seguente dichiarazione di voto:**

*"I consiglieri di minoranza, preso atto della giustificata assenza dell'organo di revisione contabile; considerato che dalla relazione dell'organo di revisione sulle cause che hanno condotto al dissesto i consiglieri di minoranza ravvisano incongruenze relative alla massa debitoria dell'ente; preso atto che della proposta dei consiglieri di minoranza di rinviare il consiglio comunale e di convocarlo a breve, con la presenza del revisore, ci sia stata la posizione contraria della maggioranza, distinguendosi tra di essa la posizione squisitamente personale del vicesindaco Cesareo e dell'assessore alle politiche sociali Barbara Falbo; ritenuto di dover rimettere la decisione alla sagacia del presidente, che è organo di controllo e di legittimità degli atti del consiglio, anche in riferimento alla non trasmissione degli atti alla commissione permanente in materia di bilancio, esprimono voto favorevole sulla richiesta di differimento del consiglio comunale per garantire la presenza del revisore e preannunciano rilievi da proporre a sua eccellenza il*

*Prefetto di Cosenza, poiché venga consentito alle minoranze il diritto/dovere di esprimere tutte le valutazioni che appaiono non certe da un'attenta disanima della relazione di cui sopra".*

**La consigliera Luciani** esprime l'intenzione del gruppo di maggioranza di votare contro al rinvio, considerato che i rilievi mossi dalle forze di minoranza non hanno riscontro normativo.

Si procede alla votazione in merito alla richiesta di rinvio promossa dai gruppi di minoranza:

Consiglieri favorevoli: 5 (Aita, Aieta, Matta, Saulo e Vaccaro);

Consiglieri contrari: 9 (Cesareo, Falbo, Esposito, Forestiero, Lanza, Losardo, Luciani, Martilotta e Spaccarotella);

Consiglieri astenuti: 1 (Rossi)

La richiesta di rinvio viene respinta.

Si apre la discussione sul punto all'ordine del giorno.

**Relaziona il vicesindaco Cesareo** che sottolinea la sofferenza di tutti i consiglieri nell'approvazione del dissesto finanziario dell'ente. Evidenzia come si sia trovato questa patata bollente in mano da dover gestire, in una materia molto difficile e di non semplice comprensione per i non addetti ai lavori. Per tale motivi innumerevoli sono stati gli incontri tecnici con gli uffici preposti e professionisti della materia per capire il reale stato delle cose e per cercare di trovare una soluzione. Già prima del ricorso al piano di riequilibrio pluriennale aveva promosso un incontro con le minoranze, insieme ai tecnici dell'ente e ad esperti esterni, in cui le proposte avanzate dal ex sindaco Aita sono risultate inattuabili tecnicamente. Evidenzia come le decisioni siano state assunte dall'intera maggioranza e procede alla lettura di una relazione che chiede di allegare agli atti (allegato 1).

**La consigliere Matta** ritiene che l'ammontare della massa passiva dell'ente non sia da dissesto e che chi l'ha determinata ne dovrà pagare le conseguenze. Legge una nota che chiede di allegare agli atti del consiglio (Allegato 2).

**Il vicesindaco Cesareo**, alla luce delle dichiarazioni della consigliera Matta, nella quale sono segnalate la presenza di irregolarità contabili e la distrazione di somme, chiede alla stessa di rivolgersi formalmente alle autorità competenti affinché possano fare luce su quanto da lei dichiarato, non solo per tutelare gli uffici competenti ma anche gli amministratori. Vuole che si chiarisca in quali circostanze e con quali artifici contabili si siano verificate queste presunte gravissime irregolarità.

**L'assessore Falbo**, pur comprendendo gli stati d'animo dei consiglieri, rileva come la consigliera Matta abbia detto delle cose gravissime di cui si deve assumere ogni responsabilità. Non è concepibile che possa parlare di falso in bilancio, che è un grave reato, senza precisare a cosa effettivamente si riferisca.

**Interviene il consigliere Aita** che sottolinea come quanto detto dal vicesindaco non corrisponda al vero, rileva come ci siano dei debiti anche riferibili all'attuale gestione, il debito reale è solo quello relativo ai debiti fuori bilancio, mentre il resto è disavanzo, dato comune a tanti enti locali. Precisa che le fatture relative alla pubblica illuminazione erano a carico della società Enel Sole, alla quale era stata affidata la gestione della manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione e della fornitura dell'energia elettrica, con costi a carico dell'aggiudicataria (ricorda che per risparmiare sull'energia elettrica sono stati efficientati tantissimi punti luce). Ritiene che la fatture non pagate in quegli anni siano da riferirsi ad utenze diverse rispetto a quelle della pubblica illuminazione. Si chiede, inoltre, come mai l'insufficienza delle risorse per il pagamento dell'energia elettrica sia stata rilevata solo nel 2021, mentre sarebbe dovuta essere evidenziata negli anni di riferimento. A suo avviso la strada da seguire sarebbe stata quella di rateizzare con i creditori con un piano di rientro pluriennale. Sottolinea che a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio vi sia stata una contrazione della spesa, un contestuale aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali e una diminuzione del personale dipendente, elementi che avrebbero dovuto consentire di reperire le risorse in più necessarie al ripiano dei debiti dell'ente ed evitare il dissesto finanziario. Inoltre vi sono dei mutui che scadono nell'anno 2025 e ciò consentirà di avere ulteriori risorse a disposizione. Evidenzia, inoltre, che l'ente non è strutturalmente deficitario. Ritiene che se nonostante le tante risorse a disposizione non si riescano a trovare le fonti

di finanziamento del debito, ciò è un chiaro segnale dell'eccessivo ingessamento del bilancio dell'ente, evenienza che determina la necessità di rivedere il complessivo sistema delle spese per capire cosa non va e trovare le giuste soluzioni. La cifra dei debiti è a suo avviso irrisoria rispetto alla dimensione dell'ente, specialmente se paragonata a quella di comuni di dimensione analoga che hanno dichiarato il dissesto finanziario. Era possibile, secondo lui, trovare delle strade alternative per evitare il dissesto.

**Il consigliere Vaccaro** sottolinea come nel 2017 per fare fronte alle spese eccessive dell'energia elettrica era stata assunta dalla giunta comunale una deliberazione di indirizzo agli uffici competenti per trovare le necessarie soluzioni e per uscire dalle misure di salvaguardia. Evidenzia come sarebbe stata utile la presenza dell'organo di revisione per avere i necessari chiarimenti, rilevando la discrepanza tra il contenuto dei pareri espressi sui bilanci di previsione degli esercizi precedenti e quello espresso in occasione del dissesto. Esprime la sua netta contrarietà al ricorso al dissesto finanziario.

**La consigliera Saulo** evidenzia le conseguenze negative del dissesto, in particolare per gli amministratori ritenuti responsabili dello stesso. Rileva come in comuni limitrofi la corte dei conti abbia condannato per danno erariale i soggetti individuati come responsabili del dissesto finanziario, con la previsione di una loro incandidabilità per un periodo di 10 anni. Lei si assume le sue responsabilità e chiede che tutti facciano lo stesso. Si tratta, a suo avviso, di un fallimento per la città.

**Il consigliere Aieta** si sarebbe aspettato, alla luce dell'intervento di Aita, che la maggioranza decidesse di ritornare indietro nella decisione, perché si dichiara il default per debiti di modesto ammontare. Il dissesto finanziario arriva dopo 4 anni di amministrazione della giunta Cennamo, da quando è stato approvato il predissesto nulla è stato fatto per diminuire la massa debitoria. Rammenta che nel 2005, quando c'erano delle difficoltà a pagare gli stipendi, gli amministratori decisero di rinunciare a parte dell'indennità (ribadisce, comunque, che lui è contrario alla rinuncia da parte degli amministratori alle proprie indennità). Il debito di cui si discute è essenzialmente di 1.400.000,00 euro, non è possibile che non si riesca a trovare una soluzione. Già prima del predissesto le forze di minoranza avevano offerto la loro collaborazione, ma l'aiuto non è stato accettato. Non condivide quanto contenuto in una nota di "Cambiamo Cetraro", in cui sono riportate informazioni non vere, poiché il dissesto è imputabile alla maggioranza che se ne deve assumere la responsabilità. Ricorda le tante volte in cui si è cercato un dialogo con la maggioranza ma che il confronto, da cui potevano essere scaturite le giuste soluzioni, non è mai stato consentito. Ritiene che con la dichiarazione di dissesto si tarpano le ali della città e la maggioranza dovrà sentire forte la responsabilità del fallimento. Preannuncia che le forze di minoranza abbandoneranno l'aula prima del voto.

**Il presidente Rossi** esprime la sua dichiarazione di voto. Ritiene che i bilanci di previsione approvati negli anni dall'attuale maggioranza siano regolari, che gli stessi hanno consentito di far emergere i debiti e che contengono dei dati reali. Sostiene che nella relazione del revisore manchino tutti i rilievi della corte dei conti avanzati nel corso degli anni sulle problematiche emerse e ritiene fondato il ricorso al dissesto finanziario, che a suo avviso esprime anche il fallimento del programma politico della maggioranza, di "Cambiamo Cetraro", che ora non potrà più essere realizzato. Ritiene che fosse chiaro sin dal principio che si sarebbe andati incontro al dissesto finanziario dell'ente, poiché il fondo di rotazione è stato richiesto in ritardo e per tale motivo non è stato concesso. Per le motivazioni espresse preannuncia il suo voto contrario.

**Il vicesindaco Cesareo** rileva un'incongruenza in quanto detto dal presidente, poiché da un lato sostiene che il ricorso al dissesto è fondato e dall'altro preannuncia il suo voto contrario. Chiede di non sporcare lo stato d'animo di chi si appresta a fare la sua parte, evidenziando come la politica non ci sia più e contestando i toni minacciosi usati dal presidente nei suoi confronti.

**L'assessore Lanza** condivide quanto detto dal vicesindaco, rileva che se il presidente sostiene che è fallito il progetto di "cambiamo Cetraro" ed esce dalla maggioranza, lo stesso ne deve trarre le conseguenze e, per coerenza, rassegnare le proprie dimissioni dalla carica ricoperta.

**Il consigliere Spaccarotella**, per conto della maggioranza, preannuncia il voto favorevole del gruppo sul dissesto poiché non sono state trovate delle soluzioni alternative percorribili per il risanamento dell'ente. Evidenzia che la posizione della maggioranza consiliare è espressa in maniera compiuta nella relazione del vicesindaco.

**Il Consigliere Aieta** conferma il fallimento di “Cambiamo Cetraro” e si dice non d’accordo con un’eventuale mozione di sfiducia nei confronti del presidente, che sarà fermamente osteggiata.

**Il presidente Rossi** evidenzia come l’unica soluzione possibile sia quella che ognuno si dimetta, tornando al proprio domicilio.

**Il consigliere Aieta** ritiene che la maggioranza sia fallita, che abbia prodotto delle cambiali a carico dell’ente con responsabilità politiche ed amministrative di chi non ama la città, si sarebbe dovuto rinviare il consiglio per trovare le giuste soluzioni, anche alla presenza dell’organo di revisione. Così operando si certifica il fallimento della città. Per le motivazioni espresse nel corso della seduta (mancata applicazione dell’art. 78 del regolamento di contabilità, assenza del revisore, ecc), annuncia che i consiglieri di minoranza abbandoneranno la seduta, lasciando alla maggioranza il fallimento della città.

**Alle ore 22.30 i consiglieri Aita, Aieta, Matta, Saulo e Vaccaro abbandonano l’aula.**

**Consiglieri presenti 10, assenti 7 (Cennamo, Iozzi, Aita, Aieta, Matta, Saulo e Vaccaro).**

**Il vicesindaco** precisa che in passato era stata fatta una reale apertura politica nei confronti della minoranza, ma che ci sono stati degli oppositori al dialogo all’interno delle forze di maggioranza da individuarsi negli esponenti del gruppo politico a cui fa capo il presidente del consiglio comunale, poiché si è ritenuta autosufficiente la maggioranza.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal responsabile dell’area IV<sup>^</sup> Economico/Finanziaria;

VISTA la relazione del Revisore Unico acquisita agli atti con protocollo n. 3281 del 28.03.2024 ed allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Atteso il seguente esito della votazione:**

**Consiglieri presenti 10**

**Consiglieri favorevoli: 9 (Cesareo, Falbo, Esposito, Forestiero, Lanza, Losardo, Luciani, Martilotta e Spaccarotella)**

**Consiglieri contrari: 1 (Rossi)**

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione così come formulata e che è allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime dei presenti resa nei modi e nelle forme di legge,

**DELIBERA**

Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE di CETRARO**

(Provincia di Cosenza)

Via Luigi De Seta  
Tel. 0982978211/Fax 971392  
C.F. 86000770783

**Prot. int. 3020 del 21/03/2024**

**Al sindaco  
Al presidente del Consiglio  
Alla Giunta  
Al Revisore unico dei Conti  
Al segretario**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: RELAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE**

La sottoscritta Dott.ssa Gabriella Scavella, responsabile del settore economico - finanziario di questo Comune, giusto decreto Sindacale n. 6 del 26/07/2021;

Richiamata la propria precedente nota n. 231 del 09/02/2024 avente ad oggetto "approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2024-2026- alterazione equilibri;

Considerato che l'ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 11/09/2021 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 del TUEL richiedendo l'accesso al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali al Ministero dell'Interno in data 30/12/2021 prot. 12494";

Considerato che il predetto fondo, non ancora assegnato all'Ente, era stato originariamente destinato esclusivamente alla copertura debiti fuori bilancio presenti nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale nonché alla copertura del disavanzo da PRFP ai sensi dell'art. 43 del D.L. 133/2014, con restituzione nel periodo massimo di dieci anni;

Rilevato che l'importo del fondo di rotazione è stato quantificato ai sensi dell'art. 243 ter del TUEL in euro 2.843.400,00, iscritto in bilancio in entrata al titolo II e, fronte spesa, destinato al finanziamento delle seguenti quote di risanamento del PRFP:

- € 1.482.645,58 per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- € 1.360.754,42 per la copertura del disavanzo da piano di riequilibrio.

Preso atto che, con sentenza n. 224/2023, la Corte costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 "nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243 ter del d.lgs. 267/2000, deve avvenire solo a titolo di cassa; ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 della predetta norma "nella parte 2 in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo

*pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata".*

Vista la nota prot. 1998 del 23/02/2024 inviata dal vicesindaco ed indirizzata alla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, avente ad oggetto "*Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Cetraro (CS) – Richiesta autorizzazione alla rimodulazione/riformulazione del piano*";

Vista altresì la nota a riscontro del 26/02/2024 da parte della Corte dei conti prot. SEZ\_CON\_CAL\_-0002224, con la quale si comunica che la rimodulazione può essere concessa solo dal legislatore, ferma restando le ipotesi a sistema di cui all' art. 243 bis tuel, comma 5 (*nel caso di inizio mandato, quando la delibera di approvazione del piano non è stata ancora approvata dalla Corte dei conti ovvero quando sia ancora pendente il termine per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale*), a all'art. 243 quater, comma 7 bis del tuel (*emersione in sede di monitoraggio durante la fase di attuazione del piano, di un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiori rispetto a quello previsto (ipotesi che non sono perseguibili dal Comune di Cetraro)*);

Rilevato, pertanto, che il venir meno della copertura finanziaria garantita dalla contabilizzazione del Fondo di rotazione ai sensi dell'art. 43 del D.L. 133/2014 determina per l'Ente la necessità di reperire nuove risorse per il finanziamento delle componenti di massa passiva afferenti ai debiti fuori bilancio e al disavanzo di amministrazione;

**Considerato che:**

1. la massa debitoria è riconducibile in parte a sentenze esecutive, (lett.a) dell'art. 194 del Tuel, ed in parte a spese prive di copertura finanziaria, riconducibili quindi alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL., riconosciuta con delibera di C.C. n. 1 del 05/01/2022 e con copertura secondo le modalità previste nel piano di riequilibrio;
2. il fondo contenzioso destinato alla copertura delle eventuali passività che possono derivare dai giudizi in itinere cui l'ente potrebbe soccombere, era stato stimato all'atto di approvazione del piano di riequilibrio approvato, in € 1.009.267,51, e la cui copertura era stata prevista con stanziamenti annuali nei successivi otto bilanci di previsione e pertanto con i relativi accantonamenti nei risultati di amministrazione;
3. ad oggi il fondo contenzioso è stimato in € 657.158,48 come comunicato dal responsabile dell'area Il contenzioso -personale con prot. int. n.447 del 18/03/2023;
4. le somme dovute alla regione Calabria, dipartimento e territorio e tutela dell'ambiente, per conguaglio tariffario per gli anni 2016 e 2017 sono pari ad € 319.742,58 come comunicato dal responsabile dell'area IX portualità -ambiente -LL.PP. con prot. int. n.469 del 18/03/2023;
5. le somme dovute ad Arrical relative a conferimenti, funzionamenti uffici e royalties per gli anni 2020-2021-2022 sono pari ad € 235.904,28 come comunicato dal responsabile dell'area IX portualità -ambiente -LL.PP. con prot. int. n.469 del 20/03/2023;
6. la massa debitoria continua a produrre interessi moratori ed oneri che contribuiscono a far lievitare il debito dell'Ente, che ad oggi sono stimati presumibilmente in circa € 250.000,00;

7. la copertura del disavanzo da piano di riequilibrio finanziario di € 2.116.722,82, era così prevista:
- a. € 1.360.754,42, con il fondo di rotazione;
  - b. € 755.968,80 in 8 rate di € 94.496,05 da stanziare nei successivi otto bilanci di previsione;
8. solo una rata di 94.496,05 è stata finanziata nell'esercizio 2022 e che, pertanto, il disavanzo residuo da finanziare alla data del 31/12/2023 ammonta ad euro € 2.022.226,77;

**Dato atto che**, la massa debitoria, assume consistenze così elevate da non consentire un ripiano del disavanzo secondo la procedura ordinaria prevista dall'art. 188 del testo unico e della disciplina in tema di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui agli artt. 193 e 194 del codice, poiché la stessa ammonta ad € 5.075.411,36 così distinta:

- debiti fuori bilancio € 1.590.379,25
- interessi ed oneri per ritardato pagamento stimati presuntivamente in circa € 250.000,00
- disavanzo da piano di riequilibrio € 2.022.226,77
- fondo contenzioso € 657.158,48
- somme dovute alla regione Calabria € 319.742,58;
- somme dovute ad Arrical € 235.904,28.

*Atteso che è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza che: "... Lo stato di dissesto si configura nella situazione nella quale l'ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero quando esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi in relazione ai quali l'ente non sia in grado di far fronte con validi mezzi finanziari. In presenza dei presupposti normativi, l'Ente è tenuto alla dichiarazione, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria ..."*

**Preso atto, infine, che:**

- in assenza di intervento legislativo che trovi una soluzione rispetto alla incostituzionalità dell'art. 43 del D.L. 133/2014, circa la modalità di contabilizzazione del Fondo di rotazione, e che consenta agli enti in riequilibrio di rimodulare/riformulare il piano di riequilibrio pluriennale presentato ed ancora non approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l'Ente non è nelle condizioni di poter individuare all'interno del proprio bilancio le necessarie fonti di finanziamento della massa passiva;

**Tenuto conto che** il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 è spirato il 15 marzo scorso e che, alla data odierna, il Legislatore non è intervenuto emanando una norma che consenta la rimodulazione/riformulazione del piano, l'Ente si trova nell'impossibilità di poter redigere il bilancio di previsione 2024/2026 in linea con le previsioni del PRFP, garantendo la copertura delle passività precedentemente assicurata dal Fondo di rotazione, per come evidenziato in precedenza.

**Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, a parere della scrivente, che l'ente non è più in grado di ristabilire gli equilibri di bilancio secondo uno schema di "recupero ordinario" nel rispetto della disciplina in tema di ripiano del maggior disavanzo indicata dall'art. 188 del testo unico e della disciplina in tema di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui agli artt. 193 e 194 del codice, non potendo più utilizzare per la copertura del disavanzo e per la copertura dei debiti fuori bilancio il fondo di rotazione.**

**Si ritiene, quindi, come ultima strada per il ripristino degli equilibri di bilancio, di dover procedere alla dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL al fine di evitare ulteriori aggravii della massa passiva.**

La sottoscritta, infine, si solleva da ogni responsabilità in merito all'individuazione di eventuali ulteriori posizioni debitorie non rilevate e delle quali alla data odierna non si è a conoscenza.

Il tutto per dovere d'ufficio

Cetraro li, 21/03/2024



Il responsabile del Servizio Finanziario  
*Gabriella Scavella*  
Dott.ssa Gabriella Scavella



COMUNE DI CETRARO  
(Provincia di Cosenza)  
PROTOCOLLO GENERALE

PROT. N. 3281

DEL 28-03-2024



**CITTA' di CETRARO**

Provincia di Cosenza

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE  
CAUSE CHE HANNO CONDOTTO AL DISSESTO**

**(art. 246, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)**

**Revisore Unico dei Conti  
dott. Silvano Chiaravalloti**



# Comune di Cetraro provincia di Cosenza.

**Il Revisore Unico del Comune di Cetraro**, dott. Silvano Chiaravalloti, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 22 del 7 settembre 2022 del 07.09.2022;

## **Esaminati:**

- il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022;
- le evidenze contabili dell'ente alla data odierna;
- le note e la relazione dell'ufficio finanziario nel seguente ordine:
  1. nota prot. Int. 231 del 9.2.2024 avente ad oggetto: "approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2024/2026 – ALTERAZIONE EQUILIBRI";
  2. nota prot. 2466 dell'8.03.2024 avente ad oggetto : "Comunicazione alterazione equilibri di bilancio";
  3. Prot. Int. 3020 del 21.03.2024 avente ad oggetto: "RELAZIONE SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE" con cui si evidenziano le situazioni di squilibrio rispetto ai quali non si riesce a trovare copertura, nei tre anni, con le modalità previste dagli art. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000, né attraverso il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis del d.Lgs. considerato il fatto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 27 dell'11.09.2021, ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale richiedendo l'accesso al "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali al Ministero dell'interno in data 30.12.2021 prot. 12494" e che la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133" nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'ad. 243 ter del d.lgs. 267/2000, deve avvenire solo a titolo di cassa; ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 della predetta norma "nella parte 2 in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile

e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata".

- L'elenco dei debiti fuori bilancio;
- L'elenco contenzioso.

**Considerato** che per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto non è stato deliberato il bilancio di previsione finanziario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 244 e seguenti;

Visto il D.Lgs. n. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

Richiamato in particolare l'articolo 246, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che alla deliberazione di Consiglio comunale di dichiarazione dello stato di dissesto sia allegata una relazione dell'organo di revisione che analizza le cause che lo hanno provocato;

### **PRESENTA**

la seguente relazione sullo stato di dissesto finanziario del Comune di Cetraro.

Li 28/03/2024

IL Revisore Unico  
Dott. Silvano Chiaravallotti



## **1. Contesto normativo di riferimento**

Il d.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), all'art. 244, recita: *“Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste”*. né attraverso il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis del d.Lgs. Sopracitato;

I soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Ai sensi dell'art. 246 del Tuel, la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3 del Tuel.

Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

Le varie modifiche apportate nel corso degli anni alla procedura del risanamento finanziario degli enti locali, sono state finalizzate ad avvicinare il dissesto alle procedure concorsuali di natura civilistica, da cui comunque si differenzia perché la tutela dei creditori dell'ente viene contemperata dalla necessità di assicurare al comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi. Gli squilibri economici-finanziari che lo hanno causato infatti non possono portare ad una forzata chiusura dell'attività dell'ente.

*“L'Ente locale non può cessare di esistere come una semplice impresa privata e, per poter garantire la continuità amministrativa, la dichiarazione di dissesto crea una frattura tra il passato ed il futuro, lasciando in vita il soggetto facendolo ripartire libero da debiti, ma anche privo di crediti o di patrimonio, se ceduto per le esigenze della liquidazione. Pertanto, tutto ciò che è relativo al pregresso, compresi i residui attivi e passivi non vincolati, viene estrapolato dal bilancio comunale e passato alla gestione straordinaria della liquidazione la quale ha competenza relativamente a tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati successivamente, anche con provvedimento giurisdizionale”<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ministero dell'interno, *Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo (aprile 2010)*.

## **2. Pronunce della Corte dei conti sulla situazione finanziaria dell'ente**

Il Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale dell'ente è stato trasmesso dal Ministero dell'Interno alla Corte dei Conti ed è ancora in istruttoria e nessuna comunicazione è pervenuta all'ente.

## **3. Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**

Premesso che comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, si ribadisce che l'ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del d.Lgs. n. 267/2000. L'attivazione è stata deliberata con atto di Consiglio Comunale n. 27 in data 11.09.2021 sebbene il Piano non è stato ancora approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. In data 30.12.2021, prot. 12494 l'ente ha richiesto, presso il Ministero dell'Interno, il "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali". Sul Fondo di Rotazione la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133" nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all' art. 243 ter del d.lgs. 267/2000, deve avvenire solo a titolo di cassa; ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 della predetta norma "nella parte 2 in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata".

L'importo de fondo di rotazione era stato quantificato in Euro **2.843.400,00** ed era stato iscritto in bilancio in Entrate al titolo II e destinato al finanziamento di :

- € **1.482.645,58** per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- € **1.360.754,42** per la copertura del disavanzo da piano di riequilibrio.

In data 23/02/2024 con nota prot. 1998 indirizzata alla Corte dei Conti, l'Ente ha avanzato richiesta di autorizzazione a una rimodulazione del piano. Con nota di riscontro del 26/02/2024 la Corte dei Conti non ha autorizzato, con valide motivazioni, la richiesta.

## **4. Analisi delle principali cause del dissesto**

Dall'esame della situazione finanziaria dell'ente e della documentazione agli atti sono state individuate una serie di cause che hanno condotto al dissesto e che vengono di seguito analiticamente descritte:

Su richiesta di chiarimenti d parte della Corte dei Conti il Revisore dei Conti, Dott. Antonio

Ruberto, con nota protocollo n. 3879 riferiva circa la presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali non segnalati sui questionari 2018 e 2019. A seguito della richiesta ricevuta, anche da parte dell'Ente, il Dott. Antonio Ruberto ha intrapreso un'attività di verifica delle fatture non pagate dall'Ente e relative agli anni precedenti. La verifica ha evidenziato, alla data del 30/04/2021, che l'Ente aveva ricevuto fatture relative ad anni precedenti e riferite a consumo di energia elettrica e di fornitura di acqua potabile non pagate in quanto tali spese non trovano capienza nei relativi capitoli (non erano stati stanziati). La stessa verifica è stata effettuata per i debiti del servizio idrico. Tutti questi debiti costituivano debiti fuori bilancio da riconoscere trovandone idonea copertura. Il Revisore ha anche constatato che per il 2018 e 2019 non era stato effettuato l'accantonamento relativo ai residui derivanti dall'attività di recupero TARSU/TARI.

Oltre ai debiti fin qui enunciati, risultava la presenza di ulteriori debiti fuori bilancio rivenienti, soprattutto, da sentenze. Con deliberazione n. 1 del 05/01/2022 il Consiglio Comunale ha rettificato la delibera dello stesso organo consiliare n. 23 del 10/09/2021 relativa al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs 267/2000 con provvedimento di ripiano dei debiti fuori bilancio e riconoscimento ulteriori debiti ex art. 194 comma 1, lett. A ed E.

Nel corso della stessa seduta del Consiglio Comunale con atto n. 2 si è proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del D. Lgs 267/2000. Nel corso della seduta il Consiglio Comunale prendeva atto di diverse criticità tra cui:

- 1) Mancato tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, per lavori di somma urgenza;
- 2) Mancato accantonamento per fondo rischi per contenzioso al 1° gennaio 2015;
- 3) Scarsa riscossione dei residui attivi delle entrate proprie;
- 4) Mancata corretta valutazione del contenzioso con impossibilità di individuare gli accantonamenti al fondo rischi.

#### 4.1 Debiti

L'attuale situazione debitoria dell'ente è quantificata in € 2.396.026,11 ed è riconducibile a:

<b>DEBITI CHE NON HANNO COPERTURA IN BILANCIO</b>	<b>IMPORTO</b>
ARRICAL – conferimenti, funzionamenti, uffici e royalties per anni 2020-2022	€ 235.904,28
REGIONE CALABRIA (Dipartimento e territorio e tutela dell'ambiente) – conguagli tariffari anni 2016 – 2017	€ 319.742,58
Fatture utenze elettriche e telefoniche comprensive di interessi maturati al 31/12/2021	€ 1.215.480,11
Interessi moratori ed oneri (presunti)	€ 250.000,00
Lavori somma urgenza anno 2018	€ 30.778,00
Sentenze esecutive approvate con piano di riequilibrio	€ 304.240,15
Compensi professionali spese legali	€ 39.880,99
Sentenze esecutive comunicate in data 26 e 27 marzo	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.396.026,11</b>

Tale importo, tenuto conto dell'illegittimità costituzionale del fondo di rotazione, rapportato alla differenza tra entrate correnti e spese correnti denota una situazione di squilibrio alla quale non si può far fronte con i mezzi previsti dall'art. 193 del Tuel.

Si tenga anche conto che all'importo di € 2.396.026,11 devono essere considerati in aggiunta ulteriori elementi negativi quali le passività potenziali (fondo contenzioso come indicato al punto 4.5). Inoltre i conferimenti, funzionamenti, uffici e royalties per anni 2020-2022

(ARRICAL) per € 235.904,28 e i conguagli tariffari anni 2016 e 2017 (REGIONE CALABRIA) per € 319.742,58 sono stati comunicati con note del 2023 aumentando l'esposizione debitoria per come era stata rappresentata in fase di approvazione del piano di riequilibrio.

#### 4.2 Anticipazione di tesoreria ed utilizzo di fondi a destinazione vincolata

Dalle verifiche di cassa effettuate sulla documentazione consegnata dall'ente e dal tesoriere e dai controlli a campione effettuati, non risulta che l'ente abbia fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

#### 4.3 Debiti fuori bilancio

I debiti fuori bilancio da ripianare si rappresentano nel seguente prospetto:

Articolo 194 T.U.E.L.:	Totale debiti f.b. da ripianare
- lettera a) – sentenze esecutive	304.240,15
- lettera b) - copertura disavanzi	
- lettera c) - ricapitalizzazioni	
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	
- lettera e) – acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	2.091.785,96
Totale	<b>2.396.026,11</b>

Elenco delle sentenze esecutive, ordinanze, vertenze, atti di precetto e decreti ingiuntivi.

SENTENZE ESECUTIVE, ORDINANZE, VERTENZE, ATTI DI PRECETTO, DECRETI INGIUNTIVI	Totale debiti f.b. da ripianare
Sentenza n. 535/2018 – SPACCAROTELLA Vittorio	29.119,39
Sentenza n. 518/2020 – LA MARCA Angelo	21.528,39
Sentenza n. 32/2019 – BRUNELLI Ornella	4.541,32
Sentenza n. 45/2021 – CIPOLLA Angelica	4.660,26
Sentenza n. 7/2019 – AVOLIO Gianluca	217,50
Sentenza n. 619/2021 – FERRANTE Isabella	8.347,31
Vertenza – IACOVO Gigliola	544,62
Sentenza n. 69/2021 – GIANNINI Giuseppe	4.624,05
Ordinanza n. 435/2020 – QUERCIA Paolo	4.810,43
Sentenza n. 51/2020 – rimborso spese legali al coobbligato	218,84
Sentenza n. 518/2020 – tassa di registro	600,00
Sentenza n. 191/2020 – esecuzione mobiliare	200,00

Sentenza n. 103/2021 – Vela srl	5.858,37
Sentenza n. 21/2018 – SALITURO Andrea (Annullamento cartelle violazione codice della strada)	1.015,04
Sentenza n. 1286/2021 – ESPOSITO	354,55
Sentenza n. 1285/2021 – PEPERE	281,60
Atto di precetto su D.I. n. 20/2018 – ROVETO Anna Maria	4.735,13
D.I. n 19246 del 2018 Tribunale di Milano e giudizio di ottemperanza TAR MILANO per mancato pagamento interessi	30.029,78
Interessi passivi su D.I. n. 50/2021 Banca Sistema contro Comune di Cetraro	11.070,77
D.I. 491/2017 Banca IFIS c. Comune di Cetraro Interessi ed accessori per fatture pagate in ritardo	57.031,15
D.I. n. 251/2020 Interessi e spese legali Vittoria spe srl (fatture SORICAL)	48.215,12
D.I. 492/2017 Interessi e spese legali su BANCA IFIS FORNITURA ENEL SOLE	66.236,53
<b>Totale</b>	<b>€ 304.240,15</b>

L'esistenza di debiti fuori bilancio di importo rilevante costituisce un ulteriore indice della difficoltosa ed irregolare gestione finanziaria dell'ente ed incide direttamente sulla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, generando fenomeni di marcata alterazione della corretta rappresentazione contabile.

#### **4.4 Passività potenziali e situazione del contenzioso dell'ente**

L'esistenza del contenzioso costituisce una passività potenziale che, qualora dovesse concretizzarsi in caso di esito sfavorevole, finirebbe per compromettere ulteriormente i già deteriorati equilibri finanziari dell'ente. In aggiunta alle situazioni già evidenziate nelle sezioni precedenti, il contenzioso in essere presso l'ente è rappresentato da una relazione prodotta dall'Ufficio Legale che rappresenta una situazione debitoria di € 657.158,48. Tale importo potrebbe essere sottostimato in quanto per diverse cause non viene indicato nessun importo in quanto risultano indeterminate le stime dei rischi di soccombenza. È opportuno e necessario che l'ente, tramite la responsabile dell'Area II – Contenzioso-Personale, come più volte richiesto dall'attuale Revisore e da quello precedente, provveda a esporre una relazione in cui vengano valutati i rischi potenziali non ancora determinati.

#### **4.5 Gestione dei residui**

L'ente ha proceduto al riaccertamento straordinario dei residui per l'anno 2022 , ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011. Non ha ancora proceduto al riaccertamento dei residui per l'anno 2023 e all'approvazione del Rendiconto 2023.

Analisi residui attivi al 31.12.2022

	Esercizi		2019	2020	2021	2022	Totali
	Precedenti						
Titolo I	€ 823.086,17	€ 441.523,67	€ 441.523,67	€ 598.827,96	€ 750.230,03	€ 1.916.994,76	€ 4.530.662,59
Titolo II	€ 72.190,28	€ 143.070,24	€ 143.070,24	€ 226.020,11	€ 232.031,83	€ 372.254,92	€ 1.045.567,38
Titolo III	€ 508.467,71	€ 333.658,87	€ 333.658,87	€ 240.080,74	€ 290.493,51	€ 839.324,02	€ 2.212.024,85
Titolo IV	€ 982.538,04	€ 10.823.441,58	€ 10.823.441,58	€ 1.943.025,42	€ 3.492.038,29	€ 6.880.948,38	€ 24.121.991,71
Titolo V							€ -
Titolo VI	€ 241.749,80						€ 241.749,80
Titolo VII							€ -
Titolo IX	€ 267,80				€ 668,43		€ 936,23
<b>Totali</b>	<b>€ 2.628.299,80</b>	<b>€ 11.741.694,36</b>	<b>€ 11.741.694,36</b>	<b>€ 3.007.954,23</b>	<b>€ 4.765.462,09</b>	<b>€ 10.009.522,08</b>	<b>€ 32.152.932,56</b>

Analisi residui passivi al 31.12.2022

	Esercizi		2019	2020	2021	2022	Totale
	Precedenti						
Titolo I	€ 934.685,83	€ 201.446,19	€ 201.446,19	€ 139.212,24	€ 936.971,49	€ 1.728.815,70	€ 3.941.131,45
Titolo II	€ 590.665,81	€ 495.489,17	€ 495.489,17	€ 12.634,86	€ 497.726,87	€ 679.130,53	€ 2.275.647,24
Titolo III							€ -
Titolo IV	€ 293.100,00	€ 97.700,00	€ 97.700,00				€ 390.800,00
Titolo V							€ -
Titolo VII	€ 4.867,76	€ 721,18	€ 721,18	€ 1.500,00	€ 9.422,30	€ 173.196,49	€ 189.707,73
<b>Totali</b>	<b>€ 1.823.319,40</b>	<b>€ 795.356,54</b>	<b>€ 795.356,54</b>	<b>€ 153.347,10</b>	<b>€ 1.444.120,66</b>	<b>€ 2.581.142,72</b>	<b>€ 6.797.286,42</b>

#### 4.6 Disavanzo di amministrazione

L'ente, che non ha ancora provveduto all'approvazione del rendiconto 2023 la cui data di scadenza è 30/04/2024, presenta nel rendiconto dell'esercizio 2022 un disavanzo di amministrazione così determinato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.675.043,68
RISCOSSIONI	(+)	4.139.534,53	8.728.316,89	12.867.851,42
PAGAMENTI	(-)	2.269.693,26	8.378.215,89	10.647.909,15
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.894.985,95
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.894.985,95
RESIDUI ATTIVI	(+)	22.143.410,48	10.009.522,08	32.152.932,56
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.216.143,70	2.581.142,72	6.797.286,42
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			156.744,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			24.347.349,55
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022	(=)			4.746.538,19

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:				
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022				4.452.606,61
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				4.068.715,42
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contezioso				199.347,72
Altri accantonamenti				278.090,42
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>8.998.760,17</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				90.806,63
Vincoli derivanti da trasferimenti				76.734,64

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			16.831,00
Altri vincoli			0,00
	<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>184.372,27</b>
Parte destinata agli investimenti			
	<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>0,00</b>
	<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>0,00</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>			<b>4.436.594,25</b>

Il disavanzo da ripianare nel 2022 era pari ad € 4.436.594,25 ed è così composto:

- € 2.022.226,79 disavanzo di piano di riequilibrio finanziario; *NB il disavanzo è dato dal totale di € 2.116.722,84 meno la prima rata del disavanzo applicato al bilancio 2022 di € 94.496,05 (€ 2.022.226,79)*
- € 1.877.680,98 da F.A.L. ripianabile in 10 anni;
- € 666.640,31 disavanzo FCDE da ripianare in 15 anni;
- € 129.953,83 miglioramento del disavanzo in fase di Rendiconto 2022.

Il disavanzo da piano di riequilibrio finanziario era originariamente pari a € 2.116.722,84 ed il ripiano dello stesso si strutturava in 8 rate da € 94.496,05 per un totale di € 755.968,48 e per € 1.360.754,42 con fondo di rotazione.

**Il riepilogo della massa passiva da ripianare è così composto:**

Debiti tabella 4.3	2.396.026,11
Fondo Contenzioso	657.158,48
Disavanzo da Ripiano	2.022.226,77
<b>TOTALE</b>	<b>5.075.411,36</b>

Occorre, però, tener conto del fatto che l'importo dei debiti da ripianare è stato determinato sulla base della documentazione e delle informazioni rese al Revisore che potrebbe non essere a conoscenza di ulteriori posizioni debitorie non rilevate o evidenziate dall'Ente.

L'importo del Fondo Contenzioso potrebbe subire importanti oscillazioni per i motivi rappresentati al punto 4.4.

A tale proposito si osserva che in data 26/03/2024 con prot. 3149 è stata consegnata al Revisore una sentenza (Bulzis Angela/ Comune Cetraro) con cui l'Ente è stato condannato al pagamento di € 8.550,96 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulla somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti a saldo e al pagamento delle spese legali per € 2.695,00 oltre spese

generali, IVA e C.P.A. Per la lite in questione è accantonata, nel fondo contenzioso, la somma di € 6.947,70.

## **5. Conclusioni**

**L'organo di Revisione**, alla luce di quanto precedentemente indicato, ribadito che:

- l'Ente non ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione finanziario in quanto vi è una massa debitoria, come dichiarato dal responsabile dell'ufficio finanziario, composta da debiti certi ed esigibili che non trova copertura nel bilancio dell'Ente;
- il riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011 non è stato effettuato per l'anno 2023;
- l'esistenza di debiti certi, liquidi ed esigibili, di debiti fuori bilancio è tale da precludere la possibilità di farvi fronte con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento;
- La rigidità delle spese correnti;
- Il disavanzo di amministrazione da applicare al bilancio;
- Il contenzioso in essere;

**evidenzia gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio strutturale.**

Alla presenza di tale scenario l'organo di revisione ha valutato l'insufficienza delle leve a disposizione dell'Ente per garantire una equilibrata gestione economica e finanziaria, considerato anche il fatto che, alla luce di quanto sopra esposto, non potrà farsi affidamento sul "Fondo di Rotazione".

Oggi l'Ente si trova in una situazione di grave squilibrio finanziario, poiché non riesce a trovare copertura, con le modalità previste dagli art. 193 e 194 del D.Lgs. 267/2000, alla massa debitoria.

**Alla luce di quanto esposto l'organo di revisione ritiene che, affinché si possa dare avvio ad un reale processo di risanamento economico finanziario dell'ente libero dei debiti pregressi, così da garantire la continuità e la garanzia dei servizi pubblici indispensabili alla collettività, la strada da perseguire sia quella del dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del Tuel.**



**Organo Unico di Revisione**  
**Ott. Silvano Chiaravallotti**

# ALLEGATO 1

Il dissesto finanziario che il consiglio comunale è oggi chiamato ad approvare ha origini lontane, poichè i fatti che lo hanno determinato sono relativi alle precedenti gestioni politico-amministrative, come proverò a spiegare in questo mio intervento.

Sin dall'insediamento dell'attuale amministrazione guidata dal sindaco Ermanno Cennamo, a cui va il nostro più grande e affettuosissimo saluto e augurio di una pronta guarigione, sono stati evidenziati dagli uffici competenti e dall'organo di revisione, una serie di debiti fuori bilancio, in gran parte da riferirsi al mancato pagamento delle fatture dell'energia elettrica, di importo così rilevante da non poter essere coperti in modalità ordinaria.

In particolare l'organo di revisione, a seguito di apposito accertamento ex art. 1, comma 166, L. 266 del 2005, sui rendiconti 2018 e 2019, da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, in data 30/04/2021 "ha evidenziato che l'Ente ha ricevuto fatture (prevalentemente riferite a consumi di energia elettrica, ma anche di forniture di acqua potabile) relative ad anni precedenti (anno 2017 per circa Euro 197.000, anno 2018 per circa euro 523.000, anno 2019 per circa euro 335.000 e anno 2020 per circa euro 88.000 per energia elettrica) non pagate in quanto tali spese non trovano capienza nei relativi capitoli. Analoga verifica è stata effettuata per i debiti del servizio idrico ed è emerso un debito per circa Euro 129.000", essendo quindi "in presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e coprire".

Riassumendo, all'inizio di questa consiliatura, l'amministrazione Cennamo si è trovata a dover far fronte a debiti fuori bilancio per fatture di energia elettrica non pagate negli anni 2017-2020 per € 1.143.000,00 (alle quali è necessario aggiungere quanto dovuto per ritardato pagamento e relativi interessi) ed € 129.000,00 per servizio idrico, per un totale di € 1.272.000,00 di debiti fuori bilancio da riconoscere, tutti relativi alle precedenti gestioni.

A tale importo è necessario aggiungere le fatture per energia elettrica non pagate negli anni 2014, 2015, 2016, oggetto di cessione a favore di società specializzate, per un importo complessivo di circa 900.000 euro.

Il tutto nonostante le precedenti amministrazioni, per pagare prevalentemente le fatture dell'energia elettrica, abbiano fatto ricorso a delle anticipazioni di liquidità (dei veri e propri prestiti che graveranno sul bilancio dell'Ente per i prossimi 15 anni) per un importo complessivo di € 4.863.492,51, che non sono stati sufficienti a regolarizzare i pagamenti.

Questo perchè gli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione di quegli anni, in particolare per l'energia elettrica, erano palesemente insufficienti rispetto alle reali

esigenze dell'Ente. Basti pensare che lo stanziamento dell'energia elettrica nel corso dell'anno 2018 e 2019 era pari a circa € 680.000, nel 2020 era pari a circa € 750.000 , mentre l'ammontare delle fatture era pari ad una cifra notevolmente superiore.

Sarebbe stato sufficiente nel corso degli anni adeguare gli stanziamenti che si erano dimostrati insufficienti, riconoscendo per tempo i debiti fuori bilancio che si erano prodotti, per evitare che la situazione sfuggisse di mano e si arrivasse ad un punto di non ritorno.

Inoltre erano presenti debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive per circa 300.000 euro, un notevole disavanzo di amministrazione da coprire ed un importante fondo contenzioso e passività potenziali, originariamente stimato in circa € 1.000.000.

L'amministrazione appena insediata si è trovata ad affrontare questa situazione, con posizioni debitorie non ripianabili con mezzi ordinari, vista anche l'indisponibilità dei maggiori creditori di concedere adeguati piani di rateizzazione.

Nonostante gli sforzi profusi e i provvedimenti medio-tempore adottati dall'amministrazione comunale in carica, volti a stabilizzare gli equilibri di bilancio correnti, l'Ente si è trovato nell'impossibilità di fronteggiare, in un arco temporale triennale, lo squilibrio finanziario e a ripristinare gli stessi equilibri di bilancio per garantire, nei tempi ordinari, il pagamento dei debiti fuori bilancio rilevati.

Le possibili strade da percorrere erano 2: la prima, più facile dal punto di vista politico ma con delle conseguenze negative per la comunità, era quella di dichiarare immediatamente il dissesto, addossando ogni responsabilità alle precedenti gestioni; l'altra, più difficile dal punto di vista amministrativo e con una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'attuale amministrazione, di provare a risolvere la situazione con il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000 (il c.d. predissesto).

L'amministrazione Cennamo ha deciso di assumere una scelta responsabile nel pieno interesse della città, cercando di sanare una situazione non più rinviabile e relativa a problematiche risalenti alle passate consiliature, optando per il ricorso al predissesto, decisione che ha determinato l'onere in capo all'amministrazione in carica dell'assunzione di scelte coraggiose nell'esclusivo interesse della città di Cetraro, senza guardare al proprio interesse politico (sarebbe stato più facile per la maggioranza dichiarare il dissesto e scaricare le responsabilità sulle precedenti gestioni), al fine di portare avanti le tante progettualità in corso e far ripartire la città.

Il consiglio comunale di Cetraro ha deciso di richiedere il fondo di rotazione al Ministero dell'Interno, per un importo complessivo di € 2.843.400, destinandolo nelle previsioni alla copertura dei debiti fuori bilancio presenti nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo di € 1.482.645,58, nonché alla copertura del disavanzo da piano di riequilibrio, ai sensi dell'art. 43 del D.L. 133/2014, per un importo di € 1.360.754,42, con un piano di restituzione nel periodo massimo di dieci anni;

È importante precisare che l'utilizzo del fondo di rotazione per la copertura dei debiti fuori bilancio era consentito dalla legislazione vigente e grazie ad esso era stato possibile strutturare un piano di rientro decennale, che avrebbe consentito all'Ente di ripianare le proprie posizioni debitorie senza un impatto molto forte sulla cittadinanza.

L'attività politica ed amministrativa posta in essere dall'attuale maggioranza ha consentito di migliorare la condizione finanziaria ed economia complessiva dell'Ente, poichè finalmente sono state adeguate tutte le voci di spesa e i relativi stanziamenti, oggi veritieri e sufficienti a coprire le reali esigenze di spesa, anche grazie al necessario aggiornamento delle tariffe e delle aliquote.

Sono state utilizzate tutte le risorse a disposizione per rendere il bilancio di previsione veritiero e attendibile, le stime sono state operate in maniera corretta e i risultati sono stati rappresentati senza alterazioni, con un controllo scrupoloso e rigoroso in ossequio al principio dell'attendibilità. A dimostrazione di ciò, relativamente agli anni 2022 e 2023 non ci sono fatture energetiche non pagate.

Le economie derivanti dai pensionamenti dei dipendenti intervenute negli ultimi anni, a regime pari a circa 400.000,00 euro all'anno, sono state completamente assorbite dagli adeguamenti degli stanziamenti per l'energia elettrica, che sono aumentati di circa 430.000 euro all'anno.

Si è dovuto inoltre provvedere all'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, obbligatorio per legge, che è passato dai circa 440.000 euro del 2018 a 1.144.237 del 2023, con un incremento netto in 5 anni di circa 700.000 €.

Solo dall'analisi di questi due dati si comprende bene la difficoltà a quadrare il bilancio, poichè in 5 anni c'è stato un aumento di più di 1.100.000 euro di voci d'uscita

Ciononostante la situazione complessiva era in netto miglioramento e c'era la certezza che le misure previste nel piano di riequilibrio approvato, insieme all'utilizzo del fondo di rotazione, potessero consentire all'Ente di superare in maniera definitiva la crisi finanziaria in cui era sprofondata.

Purtroppo, in maniera inaspettata, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 224 del 22/12/2023, pubblicata in gazzetta ufficiale il 27/12/2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, non consentendo più l'utilizzo del fondo di rotazione in termini di competenza e quindi anche per la copertura dei debiti fuori bilancio.

Dall'oggi al domani l'Ente si è trovato nell'impossibilità di portare avanti il piano di riequilibrio che aveva già avuto il parere favorevole del Ministero e che era all'esame della sezione regionale di controllo della corte dei conti della Calabria.

Si è immediatamente cercato di far fronte a questa situazione, cercando delle fonti di finanziamento alternative, al fine di far fronte alla minore entrata del fondo di rotazione, e chiedendo al contempo agli organi competenti, ministero e corte dei conti, la possibilità di rimodulare il piano presentato.

La sezione regionale della corte dei conti della Calabria, a seguito di apposita richiesta in tal senso, ha formalmente comunicato l'impossibilità di poter concedere la rimodulazione, senza un intervento legislativo che prevedesse tale facoltà. È stato esperito un ulteriore tentativo mediante un incontro formale con i vertici dell'organismo regionale di controllo, dal quale non è scaturita alcuna possibilità alternativa.

Di fatto non è stato possibile rimodulare/riformulare il piano di riequilibrio presentato, essendo l'Ente obbligato a rispettare quanto previsto originariamente, sia per quanto riguarda il saldo che quantifica lo squilibrio sia la conseguente determinazione delle quote annuali di rientro.

In ultima analisi, vista l'impossibilità di procedere alla rimodulazione/riformulazione del piano, si è provato ad individuare dei mezzi di copertura alternativi al posto del fondo di rotazione, ma le azioni potenzialmente utilizzabili (alienazioni beni del patrimonio disponibile, miglioramento dell'accertamento evasione tributaria, previsione di un secondo lotto del taglio bosco, riduzioni spesa, ecc.) non potevano mai essere sufficienti a compensare, per la prima annualità, il mancato utilizzo del fondo di rotazione, che si rammenta era stato richiesto per l'importo di € 2.843.400.

Si è cercato fino all'ultimo momento ogni possibile spiraglio, ogni potenziale soluzione capace di evitare il dissesto finanziario dell'Ente, ma la legislazione vigente e le regole contabili non hanno consentito di percorrere strade alternative. Solo una legge dello Stato avrebbe potuto consentire la rimodulazione del piano ma, purtroppo, l'emendamento in tal senso proposto da Anci, che avrebbe dovuto essere inserito nel milleproroghe, non è stato approvato in parlamento.

Per quanto esposto è evidente che la responsabilità tecnico-politica dell'attuale condizione finanziaria dell'Ente non può essere addebitata all'attuale amministrazione che anzi, come ampiamente argomentato, ha riportato il bilancio dell'Ente in un reale equilibrio, restituendogli veridicità e attendibilità.

Dato atto che, la massa debitoria, assume consistenze così elevate da non consentire un ripiano del disavanzo secondo la procedura ordinaria prevista dall'art. 188 del testo unico e della disciplina in tema di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui agli artt. 193 e 194 del codice, poiché la stessa ammonta ad € 5.075.411,36 così distinta:

- debiti fuori bilancio € 1.590.379,25
- interessi ed oneri per ritardato pagamento stimati presuntivamente in circa € 250.000,00
- disavanzo da piano di riequilibrio € 2.022.226,77
- fondo contenzioso € 657.158,48
- somme dovute alla regione Calabria € 319.742,58;
- somme dovute ad Arrical € 235.904,28.

Chiedo pertanto al consiglio comunale un atto di responsabilità verso la città, di riconoscere lo stato di criticità delle finanze comunali e di approvare il dissesto finanziario dell'Ente, non essendo più possibile, con mezzi ordinari, garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ed il pagamento dei debiti dell'Ente.

DOCUMENTO NOI MODERATI

Vorrei iniziare il mio intervento a seguito della relazione del revisore dei conti mettendo agli atti un documento del mio partito Noi moderati e darvene lettura.

CONSENTITECI, ~~CAPOGRUPPO DELLA SINISTRA~~, DI FARVI I PIU' SINCERI COMPLIMENTI, ~~DA~~ DA PARTE ~~DEL~~ DEL MIO PARTITO, PER ESSERE STATI I PRIMI AD INVENTARVI UN PROCEDIMENTO CONTABILE MIRACOLOSO PER L'OTTENIMENTO FORZATO DEL PAREGGIO DEI BILANCI DI PREVISIONE: QUELLO DI INVENTARVI UNA BELLA SOMMA DI RISORSE FINANZIARIE DA POSTARE NELLA PARTE ENTRATA DI QUESTO IMPORTANTE DOCUMENTO CONTABILE E SOPRAVVIVERCI PER ALMENO TRE ESERCIZI, CON LA SCUSA CHE STANNO PER ARRIVARE DALLE FONTI ALLE QUALI CI SI E' RIVOLTI.

Per essere più dettagliati parliamo dell'importo del fondo di rotazione che era stato quantificato in€ 2.843.400,00 iscritto a bilancio per la copertura di

1.482.645.58 per la copertura dei debiti fuori bilancio

1.360.754.42 per la copertura del disavanzo da piano di riequilibrio

TUTTO CIO', NATURALMENTE, CON LA BENEVOLE COMPIACENZA DEI RESPONSABILI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO, CON I LORO PARERI FAVOREVOLI E I VISTI DI LEGITTIMITA' CONTABILE!

IN TAL MODO – PER QUANTO RIGUARDA IL NOSTRO COMUNE – SONO STATI APPROVATI IN CONSIGLIO BEN TRE SUCCESSIVI BILANCI DI PREVISIONE, E GRAZIE ALLA PRESUNTA LEGITTIMITA' DEGLI STESSI SONO STATI CONSIDERATI GIURIDICAMENTE VALIDE TRE ANNATE DI AUMENTO TRIBUTARIO, COMMINATI ALLA CITTADINANZA ~~DEL~~, IL TUTTO NATURALMENTE GIUSTIFICATO CON L'IDEA CHE TRATTAVISI DI AUMENTI TARIFFARI, DOVUTI ALLA PRESUNTA PRESCRIZIONE DI UNA PROCEDURA DI PRE-DISSESTO, COMPLETAMENTE MAI PERVENUTA E DUNQUE INVENTATA

QUESTO MODO DI PROCEDERE, FINORA NON SOTTOPOSTO A CONTROLLO GIURISDIZIONALE DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI, ~~SIGNIFICA~~ POTREBBE CONFIGURARSI COME:

FALSO IN BILANCIO!

UN EVENTUALE REATO, TRA PIU' SPREGEVOLI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CHE DEVE ESSERE AL PIU' PRESTO PERSEGUITO DALLA SEZIONE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI!

SI TRATTERA' DI SAPERE CHE FINE HANNO FATTO I SOLDI IN PIU' SOTTRATTI PER TRE ANNI A DISCAPITO DEI CITTADINI E CHI PAGHERA' I DANNI ERARIALI NEL FRATTEMPO MATURATI, CHE NON STANNO FACENDO ALTRO CHE ELEVARE SEMPRE PIU' IL CONSISTENTE INDEBITAMENTO DELL'ENTE.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Dario Policicchio



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Giovanni Rossi

Si esprime parere favorevole in ordine, alla regolarità tecnica e contabile.  
(art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV^  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
Dott.ssa Gabriella Scavella

Il sottoscritto Segretario

VISTO il D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed in particolare l'art.139;

VISTI gli atti d'Ufficio,

ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio, per  
15 giorni consecutivi dal 11/04/2024 al 26/04/2024  
(art. 124, 1° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  
( art.134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)

DIVERRÀ ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione  
(art.134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Dario Policicchio